

## Circolare Informativa <<Fiscaltà>>

03 maggio 2019

### *OGGETTO: Decreto “Crescita” 2019 – novità fiscali*

Gentile Cliente,

il **DI n. 34/2019**, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, è approvato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile. Le principali novità fiscali interessano: “mini Ires”, patent box, regime degli impatriati, rientro in Italia di ricercatori e docenti, sisma bonus, ecobonus, super ammortamento, deducibilità Imu, regime forfetario, fatturazione elettronica per le operazioni con San Marino, bonus per le operazioni di aggregazione aziendale.

#### **Super ammortamento**

L’art. 1 reintroduce l’agevolazione cd. “super ammortamento” limitatamente al 2019, secondo le disposizioni già previste per l’anno 2018, ma con l’introduzione del **massimale di spesa di € 2.5 milioni**.

In particolare, imprese e professionisti che procedono ad effettuare:

- investimenti **in beni materiali strumentali nuovi**, ad esclusione delle **autovetture** (art. 164 Tuir);
- nel periodo:
  - **dal 01/04/2019 al 31/12/2019** (per competenza, ex art. 109 Tuir anche per i soggetti che applicano la “derivazione rafforzata”: consegna dei beni; ultimazione prestazione o accettazione SAL; ecc.) o
  - **entro il 30/06/2020**, purché al 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione;
- il costo di acquisizione **è maggiorato del 30%** con esclusivo riferimento alla **determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing**.

Al momento nulla viene disposto per quanto riguarda la **rilevanza** del super ammortamento **ai fini della determinazione degli acconti Irpef/Ires**; pertanto si deve ritenere che l’agevolazione non obblighi alla rideterminazione degli acconti 2020.

#### **Revisione della “mini Ires”**

**L’art. 2 sopprime** (con effetto immediato) le disposizioni dell’**art. 1, co. 28-34, legge di bilancio 2019**, relative alla riduzione di 9 punti percentuali dell’aliquota imposta corrispondente **agli utili reinvestiti** in beni materiali strumentali o per incremento dell’occupazione.



In particolare, l'agevolazione:

- viene ridotta in termini di abbattimento dell'aliquota Irpef/Ires;
- opera solo **sugli utili accantonati a riserva diversa da quelle "non disponibili"**, senza alcun vincolo sulla destinazione

In sostanza, scompare il vincolo dell'utilizzo di tali utili nell'ambito dell'impresa, non essendo più necessario acquistare nuovi beni o assumere nuovo personale.

A decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2021**, a regime il **reddito** d'impresa dichiarato dai **soggetti IRES** (ma il concetto è esteso anche i soggetti Irpef):

- **fino a concorrenza** dell'importo corrispondente agli **utili d'esercizio accantonati a riserve diverse** da quelle di **utili non disponibili**;
- **nei limiti dell'incremento di Patrimonio Netto** (dunque, non è ammesso accantonare l'utile d'esercizio e distribuire riserve pregresse in bilancio);
- è assoggettato **all'aliquota IRES del 20,5%** (cioè ridotta di **3,5 punti percentuali**).

Per il periodi dal 2019 al 2021 è previsto un abbattimento graduale dell'aliquota, fino ad andare a regime.

Tabella dell'agevolazione

<b>Periodo d'imposta</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 (a regime)</b>
<b>Aliquota Ires</b>	<b>22,5%</b> (rid. 1,5 punti)	<b>21,5%</b> (rid. 2,5 punti)	<b>21%</b> (rid. 3 punti)	<b>20,5%</b> (rid. 3,5 punti)

**Riporto eccedenza:** per ciascun anno d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili eccedente l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'anno seguente.

**Soggetti Irpef:** l'agevolazione si **applica** anche ai **fini dell'IRPEF**:

- al **reddito d'impresa** dichiarato da **imprese individuali, SNC e SAS** in regime di **contabilità ordinaria**;
- al **reddito d'impresa** dichiarato dalle **Srl** in regime di **trasparenza fiscale**.

**Disposizioni non previste** nel nuovo dettato normativo (ma che probabilmente sopravvivono);

<b>Imprese in contabilità semplificata</b>	Le agevolazioni si estendono anche ad esse purché vengano integrate le scritture contabili previste per tali soggetti dall'art. 2217, co. 2, del C.C.: - occorre redigere un con apposito prospetto, da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.
--	---

<b>Determinazione dell'Irpef</b>	L'IRPEF dovrebbe essere determinata: - applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote Irpef ridotte delle stesse percentuali previsti per l'Ires.
----------------------------------	---

**Attuazione:** le modalità attuative delle disposizioni sono rinviate ad **apposito decreto del MEF**.

### Deducibilità IMU

Con modifica dell'art. 14 del D.lgs. 23/2011 è previsto:

- a favore di **imprese e professionisti**;
- **l'incremento progressivo** della **deducibilità dell'IMU** relativa agli **immobili strumentali** (negozi, capannoni, uffici, ecc.) dalle imposte sui redditi (permane l'indeducibilità ai fini dell'Irap);
- **a decorrere dal 2019** in poi.

Periodo d'imposta	2019	2020	2021	2022
Importo deducibile dal reddito d'impresa e autonomo	50%	60%	60%	70%

### Patent Box

**L'art. 4 semplifica** le procedure di **fruizione del c.d. patent box** prevedendo la possibilità di beneficiare dell'agevolazione **direttamente in dichiarazione dei redditi**.

Nello specifico, la norma in esame prevede che:

- a decorrere **dal periodo d'imposta 2019**, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo c.d. patent box (art. 1, co. 37-45, L. 190/2014)
- possono **optare**, per fornire i dati necessari alla determinazione del reddito agevolabile:
- in **alternativa alla procedura di ruling** preventivo ex art. 31-ter DPR 600/73
- **tramite "idonea documentazione"** (le cui informazioni saranno dettagliate in un Provvedimento attuativo di prossima emanazione); in tal caso il contribuente:
- fruirà direttamente dell'agevolazione in dichiarazione
- conscio che i dati comunicati potranno essere soggetti al controllo successivo dell'Ufficio.

Il meccanismo è analogo a quello già previsto per la disapplicazione del regime delle società di comodo.

SANZIONE	CONDIZIONI
<b>Disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione</b>	In caso di <b>rettifica del reddito esente</b> calcolato <b>direttamente dal contribuente, non si applica la sanzione</b> (viene richiesta la sola maggiore imposta + interessi) <b>se</b> : - nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria

	- il <b>contribuente</b> <b>consegna</b> all'Agenzia la <b>"idonea documentazione"</b> di cui al Provv. emanando, che consenta il riscontro dell'esattezza dei calcoli.
--	---

Il **possesso della "idonea documentazione"** va **comunicata all'Agenzia nel Mod. Redditi** relativo al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.

Le disposizioni previste dall'art. 4 del D.L. 34/2019 trovano **applicazione** anche in caso di attivazione delle **procedure di accordo preventivo** (il *ruling*), purché

- **l'accordo non risulti concluso;**
- previa **comunicazione** all'Agenzia **di rinuncia** alla medesima procedura.

I soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, hanno la **facoltà di applicare le disposizioni relative al caso di rettifica del reddito** escluso dalla formazione del reddito d'impresa determinato in maniera diretta:

- mediante una **dichiarazione integrativa**, da **presentare prima** della formale **conoscenza** dell'inizio di **attività di controllo**
- in cui **indicare** il possesso della **documentazione** per ciascun anno oggetto di integrazione.

### Regime forfetario

I contribuenti che applicano il **regime forfetario L. 190/2014**, e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, sono tenuti:

- dal **01/01/2019** (quindi con effetto retroattivo)
- a effettuare le **ritenute** alla fonte **sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**.

La stessa previsione viene estesa agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, dal 1° gennaio 2020, avendone i requisiti, decideranno di applicare il regime dell'imposta sostitutiva del 20% introdotto dalla legge di bilancio 2019.

**L'ammontare delle ritenute**, relative alle somme già **pagate anteriormente al 01/05/2019**:

- è **trattenuto** dalle retribuzioni corrisposte **a partire dal 3° mese successivo alla data del 01/05/2019**, dunque a partire da settembre 2019
- in **3 rate mensili** di uguale importo
- versato entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute.

### Incentivi per l'edilizia

Fino al **31 dicembre 2021**, per i trasferimenti di **interi fabbricati** a favore di **imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare** che, entro i **successivi dieci anni**,



**demoliscono o ricostruiscono gli immobili** (anche con variazione volumetrica) oppure **li vendono**:

- Le imposte di **registro, ipotecaria e catastale** si applicano in **misura fissa** (200 euro).

### Sisma bonus

Vengono estese agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a "**rischio sismico**" **2 e 3** le detrazioni potenziate del **75%** e **85%** (da calcolare sul prezzo di acquisto dell'immobile) per le zone classificate a "**rischio sismico**" **1**, collegate alla demolizione e ricostruzione "**fedele**" di interi edifici (si tratta dei lavori che determinano, rispettivamente, il passaggio a una o due classi di rischio inferiori).

### Interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico

Per gli interventi di **efficienza energetica** e per quelli finalizzati all'adozione di **misure antisismiche, in luogo delle corrispondenti detrazioni fiscali**, gli aventi diritto possono optare per un **contributo di pari ammontare**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto per i lavori, **anticipato dal fornitore** che ha eseguito gli interventi.

Correlativamente, a quest'ultimo viene riconosciuto un **credito d'imposta** (che non soggiace ai limiti "de minimis" e generali di compensazione massima per anno), di ammontare pari al contributo, da utilizzare **in compensazione in cinque anni**.

Le modalità attuative (incluso l'esercizio dell'opzione) sono definite **con Provv. dell'Agenzia**.

### Bonus aggregazione

In relazione alle operazioni di **aggregazione aziendale**, effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e **fino al 31 dicembre 2022** e realizzate mediante **fusione o scissione**, si considera **riconosciuto**, ai fini fiscali, **il valore di avviamento** e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del **disavanzo da concambio**, per un ammontare complessivo non eccedente i 5 milioni di euro.

Sussistono, ovviamente, limiti riferiti alle **società partecipate** nonché un periodo di **monitoraggio** in merito a eventuali **successive operazioni straordinarie**.

### Fatturazione elettronica San Marino

Viene introdotto **l'obbligo della fatturazione elettronica** anche nell'ambito dei rapporti commerciali tra Italia e **San Marino**.

Un **Provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate definirà le regole tecniche attuative.

### Enti associativi assistenziali

Nel novero degli **enti associativi** che beneficiano del regime della "decommercializzazione" prevista dall'**articolo 148 del Tuir**, vengono inclusi anche quelli con **fini assistenziali**.



Vladimiro Boldi Cotti